

DECRETO

CONCORDATO PREVENTIVO n. 2/2016

IL Tribunale di Ivrea

Il Tribunale riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati

dott. Carlomaria Garbellotto	Presidente
dott.ssa Rossella Mastropietro	Giudice rel.
dott.ssa Claudia Gemelli	Giudice

- vista l'istanza depositata in data 5.2.2016 nell'interesse di EUROSOL PALIMODENA S.R.L. (con sede legale in San Mauro T.se (TO), via Emilia n. 5), C.F: 01298470368 e P.I. 07683370014 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione amministratore delegato dott.ssa Beatrice Ravaschietto, dall'avv. Gabriella Covino, dall'avv. Luca Jeantet e dall'avv. Paolo Andrea Ossola ed elettivamente domiciliata in Ivrea Piazza di Città n. 21 presso lo studio dell'avv. Emanuele Bretti (giusta procura in calce al ricorso), ai sensi degli artt. 161 co. 5 e segg. R.D. n. 267/42 e art. 33 D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 134 del 7 agosto 2012 e L. 132/15 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (possibilmente con continuità aziendale diretta fino all'omologa, ultimazione delle commesse ancora attive e successiva liquidazione di tutti i beni sociali e incasso dei crediti) con riserva di deposito della documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l. fall.;
- visto il provvedimento di designazione a giudice delegato reso in data 5.2.2016;
- vista la documentazione allegata al medesimo;
- visto l'art. 161 comma 5 e segg. L.F., come novellato dall'art. 33 D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012 e dalla l. 132/2015;
- ritenuta la propria competenza in relazione alla sede operativa principale dell'impresa, sita in San Mauro T.se (TO);
- considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: la delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 L.F.; i bilanci 2012, 2013 e 2014 nonché l'elenco nominativo dei creditori;
- evidenziato che non risulta pendente istanza di fallimento, come da certificazione del funzionario di cancelleria in data 11.2.2016 (in atti);
- ritenuto che alla luce della complessità e delicatezza della situazione della richiedente come dalla stessa sottolineata, appare opportuno concedere termine fino al 29 luglio 2016, a tutela degli interessi del ceto creditorio;
- evidenziato che - data la riserva di produzione della documentazione necessaria formulata dal ricorrente
- allo stato, non sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo;

RN

- ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ai sensi dell'art. 161 co. VIII L.F.;
- vista l'istanza formulata ai sensi dell'art. 169 bis l.F. finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla sospensione dei rapporti bancari dettagliatamente indicati nel ricorso e ritenuto necessario sentire sul punto gli altri contraenti, per il tramite del nominando commissario;

P.Q.M.

- 1) assegna alla ricorrente, ai sensi dell'art 161 comma 6 L.F., per il deposito della documentazione prevista ai commi 2 e 3 della citata norma, termine fino al 29.07.2016;
- 2) delega alla procedura il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro;
- 3) nomina un commissario giudiziale nella persona dell'avv. Giancarlo Guarini, con studio in Ivrea, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui all'art. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;
- 4) dà atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nel competente Registro delle imprese, a cura del cancelliere di questo ufficio, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 168 L.F., nonché della comunicazione della domanda al Procuratore della Repubblica in sede in attuazione del disposto di cui all'art. 161 co. 5 L.F.;
- 5) riserva al Tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali definiti dall'art. 167 co. 2 L.F., nonché per gli atti urgenti di cui all'art. 161 co. 7 L.F., dovendosi invece ritenere di ordinaria amministrazione, in quanto tali non necessitanti di autorizzazione, quelli attinenti all'ordinaria gestione caratteristica aziendale;
- 6) dispone che la ricorrente entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 40.000,00 a titolo di acconto del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla Procedura, di concerto con il commissario giudiziale.
- 7) dispone che la ricorrente, nelle more del decorso del termine sopra indicato, rispetti gli obblighi informativi di cui all'art. 161 co. VIII citato, depositando decorsi 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni 30 giorni successivi in cancelleria una breve relazione informativa che la cancelleria dovrà pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo sui seguenti punti:
 - a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione degli incarichi professionali, (avvocati, consulenti, periti, attestatori, advisor etc.) conferiti o da conferire, misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso, risorse per provvedere al pagamento del compenso;

b) situazione finanziaria con indicazione di incasso crediti, pagamenti fatti, disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente con indicazione di costi e ricavi del periodo, più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, negoziale, industriale etc.), procedure esecutive e cause pendenti e loro stato;

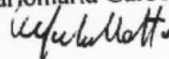
la ricorrente è avvertita che:

- A) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- B) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- C) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti e degli altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;
- D) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- E) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata dal Tribunale.
- F) Demanda all'acquisizione delle valutazioni dei contraenti ogni valutazione sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 169 L.F.
- G) Si comunichi alla proponente, alla parte istante ed al P.M..

Ivrea, 19 febbraio 2016

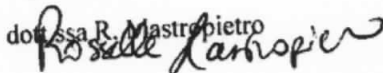
Il Presidente

dott. Carlomaria Garbellotto



il giudice rel.

dott.ssa R. Mastropietro



TRIBUNALE DI IVREA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 20/02/2016

IL F. Mastropietro

